

TI_GERICHTE 11.2002.65 vom 7. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.65

FR: TI_GERICHTE 11.2002.65 du 7 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2002.65 del 7 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

L'appellante sostiene anzitutto che nel dicembre del 2001 la moglie ha incassato fr. 5313.55, non solo fr. 4065.30, e che dal gennaio del 2002 essa consegue un reddito di fr. 2232.– mensili, non solo di fr. 1932.– mensili (fr. 3081.55 netti da attività lucrativa nel dicembre del 2001 in luogo dei fr. 2133.30 accertati dal Pretore, fr. 500.– percepiti dal figlio _____ invece dei fr. 200.– computati dal Pretore). L'argomentazione è in parte fondata, ma unicamente per quanto attiene al dicembre del 2001. a) Come il Pretore sia giunto alla cifra di fr. 2133.30 per quanto riguarda il guadagno dell'istante nel dicembre 2001 non è dato di capire, né la sentenza spiega (pag. 2 in fondo). Dagli atti risulta che nel corso del 2001 l'istante ha guadagnato presso la _____ fr. 30 765.45 netti (doc. P, secondo foglio), tredicesima compresa, pari a fr. 2563.80 netti mensili. L'appellante intenderebbe considerare il solo stipendio di dicembre (fr. 3081.55 netti, senza la quota di tredicesima), ma tale criterio non è pertinente. L'istante non ha lavorato il solo mese di dicembre e la sua capacità lucrativa dev'essere valutata in base alla media annua, non solo per rapporto alle prestazioni che essa è stata in grado – o ha avuto modo – di fornire nel mese di dicembre. Anche nel fabbisogno minimo, del resto, vanno incluse tutte le spese necessarie sull'arco dell'anno e non solo quelle che giungono a scadenza nel mese di dicembre. Ne segue che il guadagno dell'istante da attività lucrativa nel dicembre del 2001 va accertato in fr. 2563.80 netti. b) Circa l'indennità che il figlio maggiorenne _____ versa all'istante per vitto e alloggio (fr. 500.– mensili), non solo l'appellante ha torto, ma v'è da domandarsi se non andrebbe stralciata dal reddito della moglie anche l'indennità di fr. 200.– mensili considerata dal primo giudice. Nella misura in cui è volta a coprire i maggiori costi dell'economia domestica causati da tale coabitazione, l'indennità equivale in effetti a un rimborso delle spese e non può – contrariamente all'opinione dell'appellante – ritenersi un utile. Che la presenza di un figlio maggiorenne causi solo fr. 300.– mensili di spese per vitto e alloggio, come opina il Pretore, appare dubbio, ma in mancanza di appello da parte dell'istante è una questione da non esaminare ulteriormente. Tutt'al più l'appellante avrebbe potuto esigere che la moglie appigionasse a terzi l'una o l'altra camera dell'abitazione coniugale. Neppure egli pretende, tuttavia, che la famiglia versi in condizioni economiche tanto precarie da doversi arrivare a tal punto. Ne segue che il reddito dell'istante va fissato in fr. 4495.80 nel dicembre del 2001 (fr. 2563.80 da attività lucrativa, fr. 1432.– di rendita AVS, fr. 300.– di rendita LPP, fr. 200.– ricevuti dal figlio _____), rispettivamente in fr. 1932.– mensili (come ha stabilito il Pretore) dopo di allora.

E. 5

Per quanto attiene al suo fabbisogno minimo, l'appellante afferma che il monolocale in cui egli abita presso la Casa per anziani (dietro corrispettivo di fr. 800.– mensili) genera “tutta una serie di spese connesse”, come quelle per il vitto, il telefono, il canone della TV via cavo, la pulizia e il riassetto della biancheria, che vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo. L'argomentazione appare già di primo acchito irricevibile. Il Pretore ha riconosciuto al convenuto fr. 1000.– mensili a titolo di locazione proprio per tenere mediamente conto delle maggiori spese fatturate dall'istituto (sentenza, pag. 3 nel mezzo). L'appellante non spende una parola per illustrare come egli giunga a un totale di fr. 1491.70 mensili per “locazione + spese connesse” (memoriale, pag. 9 a metà). Carente di motivazione, su questo punto il ricorso sfugge a disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga che, a un giudizio di verosimiglianza, le “spese connesse” evocate dall'appellante nemmeno sembrano eccedere apprezzabilmente quelle usuali. Scorrendo il doc. 2 si nota che i costi del telefono e della TV via cavo sono identici a quelli corrisposti da utenti fuori della Casa per anziani, mentre il vitto è finanche conveniente (fr. 4.– per la colazione, fr. 8.– per il pranzo, fr. 6.– per la cena) e le spese per la pulizia (fr. 20.– l'ora) e per il riassetto della biancheria sono sostanzialmente nella media. Spettava all'appellante, in tali condizioni, rendere verosimile perché la maggiorazione di fr. 200.– mensili riconosciutagli dal Pretore sulla locazione effettiva (fr. 800.–) sarebbe insufficiente. Ancora una volta però l'interessato viene meno al suo dovere di motivazione.

E. 6

Nel riassunto del suo fabbisogno minimo (appello, pag. 9) il convenuto include anche non meglio precisato “noleggio di apparecchi elettronici” (fr. 71.– mensili). Tutto però si ignora al riguardo, né l'appellante specifica perché tale spesa non dovrebbe rientrare nell'importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo. Anche al proposito l'appello denota un palese difetto di motivazione. Nel suo fabbisogno minimo l'appellante avrebbe potuto inserire per contro – come ha fatto notare il primo giudice (sentenza, consid. 6, ultima frase) – l'onere fiscale, che nel caso precipuo non può presumersi trascurabile, i coniugi non versando in ristrettezze finanziarie (come in DTF 126 III 356 consid. aa e 127 III 70 in alto). Nulla però il convenuto ha mai addotto al riguardo. La moglie essendosi comportata nello stesso modo, incombe alle parti assumere le responsabilità della loro scelta. Ogni coniuge pagherà quindi le rispettive imposte con la propria quota di eccedenza, che nella fattispecie appare più che sufficiente allo scopo. Al proprio fabbisogno minimo l'appellante aggiunge infine – sempre senza motivazione – il premio della cassa malati e l'imposta di circolazione con l'assicurazione RC relativa a un suo scooter (memoriale, pag. 9). A prescindere dalla palese insufficienza formale del ricorso, egli dimentica però che il suo premio della cassa malati è pagato direttamente dalla _____ (doc. 4 e 5, secondo foglio in fondo). Quanto alla “Vespa”, essa giace inutilizzata da anni in un garage (deposizione di _____ : verbale del 21 febbraio 2002, pag. 4) senza che l'appellante accenni in qualche modo all'eventuale necessità d'impiego. Anzi, stando al testimone _____ per i suoi spostamenti egli adopera i mezzi pubblici (loc. cit., pag. 3). Le due voci non possono quindi essere inserite nel fabbisogno minimo.

E. 7

) fr. 60.95 spazzacamino (doc. M

E. 8

) fr. 12.90 imposta per l'uso delle canalizzazioni (doc. M)

E. 9

) fr. 21.65 servizio di manutenzione del bruciatore (doc. M)

E. 10

L'appellante ribadisce di avere sempre pagato gli interessi ipotecari in luogo e vece della moglie, ciò di cui andrebbe tenuto conto ai fini del contributo alimentare. La tesi non è seria. Il coniuge che estingue personalmente debiti cui deve provvedere l'altro acquisisce se mai un diritto di compensazione, ma ciò non influisce sull'obbligo contributivo in sé. Non merita altra sorte l'asserto secondo cui non sarebbe il caso, in concreto, di suddividere l'eccedenza mensile in parti disuguali. Intanto il reddito complessivo dei coniugi (fr. 7561.10 mensili dal gennaio del 2002) non è "basso", come l'appellante afferma. A parte ciò, il riparto a metà è la regola (sopra, consid. 2). A tale regola si può derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Altri criteri soggettivi – come il sentimento di sacrifici unilaterali o, peggio, la mera "opportunità" evocata nell'appello – non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza il contributo spettante alla moglie dovrebbe comportare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la comunione domestica. Incombeva all'appellante allegare e rendere verosimili ipotesi simili, ciò che nel caso specifico fa assoluto difetto.

E. 11

Infine l'appellante pretende di far decorrere il contributo alimentare per la moglie solo dal 1° giugno 2002, ossia dal mese successivo all'emanazione della sentenza impugnata. Ora, i contributi pecuniari dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC possono essere chiesti "per il futuro e per l'anno precedente l'istanza" (art. 173 cpv. 3 CC). Nella fattispecie la moglie sollecitava contributi immediati (finanche in via provvisoria, domanda su cui il Pretore non ha statuito, giudicando direttamente l'istanza). Non si intravede – né l'appellante spiega – perché il Pretore avrebbe dovuto far decorrere i contributi solo dal 1° giugno 2002. Ai limiti della temerarietà, su questo punto l'appello non ha alcuna consistenza.

E. 12

Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio e all'impegno che la trattazione delle censure ha richiesto alla Camera, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vede accogliere il suo appello solo in minima misura. Si giustifica quindi che sopporti nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente sul dispositivo di prima sede in materia di oneri processuali e ripetibili, che può rimanere invariato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 3. _____ è condannato a versare alla moglie _____ i seguenti contributi alimentari: fr. 1100.– per il mese di dicembre del 2001, fr. 2300.– per il mese di

gennaio del 2002, fr. 2280.– mensili anticipati dal febbraio del 2002 in poi. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– da anticipare dall'appellante, sono posti per nove decimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte. L'appellante rifonderà inoltre a _____ fr. 1350.– per ripetibili ridotte. III. Intimazione: – avv. _____ , _____ ; – avv. _____ , _____ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.